

SMILAB può seguire i clienti nella presentazione delle domande

Fondo per l'Innovazione Tecnologica – FIT – (L. 46/82)

- Nuovo sportello aree convergenza (Campania, Calabria, Puglia, Sicilia) -

Il Fondo Rotativo per l'Innovazione Tecnologica (FIT) è stato istituito dalla Legge n. 46 del 17 febbraio 1982, art. 14.

Le direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo sono state stabilite con decreto del 16 gennaio 2001 dell'allora Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e successivamente adeguate alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, con decreto del 10 luglio 2008 dell'attuale Ministero dello Sviluppo Economico.

Ambito di applicazione

Al fine di promuovere il riposizionamento competitivo del sistema produttivo e la valorizzazione delle specifiche competenze delle aree dell'obiettivo Convergenza, le agevolazioni del fondo sono destinati ad agevolare programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo e riferiti a unità produttive ubicate nei territori dell'obiettivo Convergenza (**Campania, Calabria, Puglia, Sicilia**), per i quali

almeno il 75% dei costi riconosciuti ammissibili sia sostenuto nell'ambito delle medesime unità produttive.

Alle agevolazioni possono essere ammessi programmi comportanti costi non inferiori ad euro 1.000.000,00.

Per attività di sviluppo sperimentale e di ricerca industriale si intendono quelle rivolte rispettivamente:

a) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti

pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la

deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

b) ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera a).

Tipologia di programmi ammissibili e risorse disponibili

Sono ammissibili alle agevolazioni **due tipologie di programmi**. La prima tipologia è **tematica** la seconda è **generica**:

A) TIPOLOGIA TEMATICA (risorse disponibili: Euro 100 Milioni): programmi di sviluppo sperimentale,

comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti i seguenti settori tecnologici:

- Energia Da Fonti Rinnovabili: sviluppo di impianti e relativi componenti, innovativi e/o a più basso costo, per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- Efficienza Energetica: sviluppo di tecnologie, di componenti e di prodotti innovativi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici e per il risparmio energetico;
- Nanotecnologie: adozione di soluzioni nanotecnologiche da parte delle imprese appartenenti a tutti i settori potenzialmente utilizzatori;
- ICT: programmi di integrazione sistemica tra produttori di tecnologie dell'informazione della comunicazione e produttori di materiali, in particolare di quelli innovativi;

B) TIPOLOGIA GENERICA (risorse disponibili: Euro 100 Milioni): programmi di sviluppo sperimentale, comprendenti eventualmente anche attività non preponderanti di ricerca industriale, riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo riferiti a settori tecnologici diversi da quelli di cui alla lettera A).

Tempi per la presentazione delle domande

dal 14 dicembre 2009 al 13 aprile 2010. L'eventuale esaurimento delle risorse prima del termine finale comporterà la chiusura anticipata dello sportello, è perciò importante poter lavorare in anticipo al fine di predisporre la documentazione entro il primo giorno utile di apertura dello sportello.

Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni del FIT i soggetti giuridici (di tutte le dimensioni) aventi stabile organizzazione in Italia e compresi in una delle seguenti tipologie:

- imprese industriali produttrici di beni e/o servizi;
- imprese di trasporto;
- imprese agro-industriali;
- imprese artigiane di produzione;
- centri di ricerca con personalità giuridica autonoma;

Ogni soggetto beneficiario potrà presentare uno o più programmi.

Possono altresì beneficiare degli interventi i consorzi e le società consortili con partecipazione maggioritaria di uno dei soggetti precedenti, a condizione che la partecipazione dei medesimi soggetti sia superiore al 30% dell'ammontare del fondo consortile ovvero del capitale sociale.

I soggetti precedentemente elencati possono presentare un programma anche congiuntamente tra loro purché nessun soggetto sostenga da solo più del 70% e meno del 10% dei costi complessivi ammissibili del programma.

I soggetti precedentemente elencati possono presentare domanda congiuntamente con organismi di ricerca, purché ai primi faccia capo almeno il 30% del costo ammissibile del progetto.

Spese ammissibili e durata dei programmi

Ai fini dell'ammissibilità, i programmi devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 e devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e comunque non oltre 6 mesi dalla stessa, fatto salvo quanto eventualmente previsto con i bandi. Sono ammissibili i costi riguardanti:

- le spese per il *personale* dipendente, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del programma, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- le *spese generali* da determinare forfaitariamente in misura non superiore al 30% del costo del personale;
- il costo di *strumenti e attrezzature* di nuovo acquisto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il programma, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;
- i servizi di *consulenza* e altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;
- i *materiali* utilizzati per lo svolgimento del programma.

Tipologia di Finanziamento

Le agevolazioni possono essere concesse nelle seguenti forme, nei limiti delle intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria:

a) finanziamento agevolato: è concesso per i programmi comportanti spese ammissibili inferiori a 3 milioni di euro - fatte salve eventuali diverse disposizioni. Tale finanziamento è pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni. Attualmente il tasso agevolato di finanziamento è pari allo 0,69% annuo.

b) contributo in conto interessi: può essere concesso per i programmi comportanti spese ammissibili pari o superiori a 3 milioni di euro - fatte salve eventuali diverse disposizioni -, in relazione ad un finanziamento

bancario a tasso di mercato, destinato alla copertura finanziaria del programma. Tale contributo in conto interessi è pari al 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni.

c) contributo diretto alla spesa: oltre al finanziamento agevolato ovvero all'eventuale contributo in conto interessi, è concesso un contributo alla spesa in misura pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili.

Possono altresì essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla spesa, pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese ovvero al 10% nominale per i programmi svolti dalle medie imprese.

Per gli organismi di ricerca, la predetta maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili. L'entità del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento

agevolato ovvero della misura del contributo in conto interessi può essere ridotto dal Ministero, laddove il valore complessivo delle agevolazioni determinate superi le intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria. Limitatamente agli organismi di ricerca che ne facciano richiesta, l'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato ovvero al contributo in conto interessi concedibile, può essere concessa nella forma del contributo diretto alla spesa, attualizzandone il valore al momento della concessione e in base al tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Tempistica dell'investimento

Le erogazioni avvengono in non più di 3 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione agli stati di avanzamento del programma individuati nel piano delle erogazioni. Ai fini dell'erogazione il soggetto beneficiario deve aver sostenuto costi non inferiori a quelli previsti nel piano di erogazione per ciascuno stato di avanzamento. Con riferimento al contributo in conto interessi, l'erogazione avviene in via anticipata, attualizzando al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione della quota di finanziamento bancario. Limitatamente ai programmi proposti dalle piccole e medie imprese, la prima erogazione, per un importo commisurato alle spese previste per il primo ed eventualmente per il secondo stato di avanzamento nel limite massimo del 25% del totale delle agevolazioni concesse, può essere disposta a titolo di anticipazione previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.